

Congedi parentali ad ore e le regole per la PA

L'Inps, con la Circolare n. 40 del 23 Febbraio 2016, ha fornito le indicazioni relative alla valorizzazione in denuncia dei congedi parentali ad ore con contribuzione figurativa ai fini pensionistici a carico dell'Istituto per le aziende e le amministrazioni pubbliche iscritte alla Gestione Dipendenti Pubblici.

.....

Con la circolare in oggetto, l'Istituto ha fornito indicazioni relative alla valorizzazione in denuncia dei congedi parentali ad ore, con contribuzione figurativa ai fini pensionistici a carico dell'Istituto per le aziende e le amministrazioni pubbliche iscritte alla Gestione Dipendenti Pubblici.

In premessa, ricordiamo che il decreto legislativo 81/15 riconosce ai genitori la possibilità di fruire del congedo parentale a giorni ovvero ad ore, la cui durata, in assenza di contrattazione collettiva in merito, deve coincidere con la metà dell'orario medio giornaliero del mese precedente l'inizio del congedo stesso. In sostanza, per i dipendenti pubblici il cui orario è articolato su cinque giorni la settimana, la durata dell'assenza dovrà essere pari a 3 ore e 36 minuti, risultanti dalle 36 ore settimanali divise per i 5 giorni lavorativi la settimana e ulteriormente divise per due. Analogamente, per i lavoratori che prestano servizio su 6 giorni la settimana, il congedo ad ore deve essere pari a 3 ore giornaliere.

Con la circolare l'Inps chiarisce come i periodi debbano essere correttamente comunicati al fine dell'accredito della contribuzione figurativa.

L'Istituto nella circolare rammenta inoltre:

- che la fruizione su base oraria è consentita in misura pari alla metà dell'orario medio giornaliero del periodo di paga quadrisettimanale o mensile immediatamente precedente a quello nel corso del quale ha inizio il congedo parentale;
- che sono esclusi dalla disciplina del congedo parentale di cui al comma 1-ter dell'art.32 del d.lgs. 151/2001 il personale delle Forze armate, dell'Arma dei carabinieri, del Corpo della guardia di finanza, il personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile (Polizia di Stato, Corpo forestale dello Stato e Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria) nonché il personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

RASSEGNA GIURIDICA - a cura di Cristina Calvi - Ufficio Studi Cisl dei Laghi

AZETA News - Periodico d'informazione - azetalavoro@ust.it

DIRETTORE RESPONSABILE Claudio Ramaccini (031.2961) **REDAZIONE** Letizia Marzorati (Tel. 031.2961)- Francesco Federico Pagani (Tel.0332.2836549)

Le amministrazioni pubbliche sono tenute a corrispondere al dipendente, salvo disposizioni di maggior favore:

- il 30% della retribuzione persa per un periodo di congedo parentale massimo, complessivo tra i genitori, di sei mesi, fruito fino al sesto anno di vita del bambino o di ingresso del minore in affidamento o adozione;
- Per i periodi di congedo parentale ulteriori rispetto al limite dei sei mesi ovvero per i periodi fruiti tra i 6 anni e gli otto anni di vita del bambino (o dell'ingresso in famiglia del minore adottato o affidato), le amministrazioni pubbliche sono tenute a corrispondere la retribuzione di cui sopra a condizione che il reddito individuale dei genitori richiedenti sia inferiore a 2,5 volte l'importo del trattamento minimo di pensione a carico dell'assicurazione generale obbligatoria.
- I periodi di congedo fruiti tra gli otto e i dodici anni non danno diritto ad alcuna retribuzione.

RASSEGNA GIURIDICA - a cura di Cristina Calvi - Ufficio Studi Cisl dei Laghi

AZETA News - Periodico d'informazione - azetalavoro@ust.it

DIRETTORE RESPONSABILE Claudio Ramaccini (031.2961) **REDAZIONE** Letizia Marzorati (Tel. 031.2961)- Francesco Federico Pagani (Tel.0332.2836549)